

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero.

5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia nell'anno scolastico precedente.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 36 DEL
DISSEGNO DI LEGGE

ART. 36.

Sopprimerlo.

36. 20.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

***36. 12.**

Menia, Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Gasparri.

Sopprimere il comma 1.

***36. 21.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 2.

36. 22.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, dopo le parole: all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aggiungere le seguenti: tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri.

36. 1.

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere il comma 3.

36. 23.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

36. 15.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero.

36. 2.

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, sopprimere le lettere: b) e c).

36. 291.

La Commissione

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

36. 16.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

36. 17.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

36. 18.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole da: e l'esercizio fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis In caso di studi universitari, il permesso dei soggiorno per motivi di studio è rinnovato di norma fino al terzo anno oltre la durata legale del corso di studi. È rinnovato oltre tali limiti su richiesta del consiglio di facoltà ovvero per consentire allo studente di sostenere l'esame finale. In ogni caso, si deroga ai limiti stabiliti per il rinnovo qualora gravi ragioni di salute abbiano impedito allo studente il regolare svolgimento degli studi. Successivamente al conseguimento del titolo di studi, il permesso è ulteriormente rinnovabile per due anni. Può essere ulteriormente rinnovato per consentire allo straniero di sostenere gli esami di abilitazione professionale, nonché gli esami di ammissione al corso di dottorato di ricerca o alle scuole di specializzazione.

5-ter Al titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio, nel caso di cui al comma 5-bis, è consentita l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo.

5-quater. Il permesso di soggiorno per motivi di studio, nel caso di cui al comma 6, può essere convertito in qualunque permesso per il quale il titolare possenga i requisiti e, successivamente al conseguimento del titolo di studio universitario, in un permesso di soggiorno per lavoro anche in mancanza dei relativi requisiti. Non è consentita la conversione del permesso di soggiorno qualora lo straniero sia titolare di borsa di studio dello Stato condizionata al rientro in patria, salvo che lo straniero rinunci alla borsa di studio entro i termini stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge o restituisca l'importo della borsa di studio ricevuto, nella misura determinata dallo stesso regolamento.

36. 7.

Cananzi, Mantovani, Gardiol, Moroni, Caccavari, Bolognesi, Pisapia.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

36. 24.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: studenti stranieri, aggiungere le seguenti: anche a partire da anni di corso successivi al primo.

36. 3.

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 36.29
DELLA COMMISSIONE

Al comma 3, lettera e), prima della parola: senza aggiungere le seguenti: , solo i

Paesi in via di sviluppo individuati con apposito decreto del Ministro degli Affari esteri.

Conseguentemente sopprimere il comma 3-bis.

0. 36. 29. 2.
Contento, Menia, Gasparri,
Franz.

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: e senza obbligo di reciprocità aggiungere le seguenti: per i Paesi in via di sviluppo individuati con apposito decreto del Ministro degli Affari esteri.

Conseguentemente sopprimere il comma 3-bis.

0. 36. 29. 1.
Contento, Menia, Gasparri,
Franz.

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e senza obbligo di reciprocità.

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) All'articolo 20, comma 2, della legge 22 dicembre 1991, n. 390, sono soppresse le parole: « , sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo ».

36. 29.
La Commissione.

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

***36. 13.**
Menia, Contento, Franz, Migliori,
Nania, Selva, Cola, Armaroli,
Fragalà, Gasparri.

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

***36. 25.**
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sopprimere la lettera g).

36. 26.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) il recepimento e la pubblicizzazione delle norme comunitarie relative al riconoscimento dei titoli di studio di scuola superiore conseguiti all'estero.

36. 19.
Saonara.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

36. 4.
Moroni, Mantovani, Gardiol,
Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

Sopprimere il comma 4.

36. 27.
Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema del decreto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari che esprimono il parere entro i successivi trenta giorni.

36. 14.
Contento, Franz, Migliori, Nania,
Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 5.

36. 28.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, sostituire le parole: o per motivi religiosi, con le seguenti: per richiesta di asilo, per motivi religiosi, o per studio, o di altro permesso che abiliti all'iscrizione a corsi di studio.

36. 5.

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

Al comma 5, sopprimere, in fine, le parole: o, se conseguito all'estero, equipolente.

36. 6.

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. n. 3240, sezione 10)

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO.

ART. 37.

(Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione).

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza desti-

nati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.

2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, di assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la dispo-

nibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitalità temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale.

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 37.

Sopprimerlo.

***37. 15.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimerlo.

***37. 6.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

37. 7.

Fontan. Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sostituire le parole: in collaborazione, con le seguenti: di intesa.

37. 16.

Menia, Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Gasparri.

Al comma 1, sostituire la parola: predispongono, con le seguenti: possono predisporre.

37. 17.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 1, dopo le parole: destinati ad ospitare aggiungere le seguenti: per un periodo massimo di sei mesi valido su tutto il territorio nazionale

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: nel più breve tempo possibile aggiungere le seguenti: e comunque per un periodo massimo di sei mesi valido su tutto il territorio nazionale

37. 30.

Michielon, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni su ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.

***37. 2.**

Bolognesi, Di Bisceglie.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni su ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.

***37. 27.**

Moroni, Gardiol, Mantovani, Pisapia.

Sopprimere il comma 2.

37. 8.

Fontan. Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nel più breve tempo possibile, *con le seguenti:* nel tempo più breve possibile e comunque non superiore a sei mesi.

37. 14.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

37. 13.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fatte salve le funzioni già previste e disciplinate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche e integrazioni, ogni regione determina, in collaborazione con le province e con i comuni, i programmi di realizzazione dei predetti centri di accoglienza e la loro distribuzione sul territorio in rapporto alla presenza degli stranieri ed al fabbisogno effettivo di strutture alloggiative. Le province provvedono, quindi, al coordinamento dei comuni per la realizzazione di tali programmi, con

particolare riguardo alla distribuzione degli stranieri sul territorio e., in caso di inerzia dei comuni interessati, stipulano direttamente, nei limiti delle risorse previste dai programmi stessi, convenzioni con enti morali, associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, ovvero con altri enti pubblici o privati, finalizzate all'organizzazione e alla gestione dei centri di accoglienza secondo i requisiti di cui al comma 2.

37. 1.

Gardiol, Boato, Pisapia.

Sopprimere il comma 3.

***37. 20.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 3.

***37. 9.**

Fontan. Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sopprimere le parole: , anche gratuitamente,

37. 19.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 3, dopo le parole: dell'autonomia personale, aggiungere le seguenti: , comunque non superiore a sei mesi,

37. 18.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Sopprimere il comma 4.

***37. 22.**

Menia, Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Gasparri.

Sopprimere il comma 4.

***37. 10.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 4, sostituire le parole: collettivi o privati con le seguenti: di proprietà pubblica o privata.

37. 23.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

37. 21.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Gli imprenditori o le società che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari che alloggino presso strutture messe a disposizione dai comuni o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, ovvero da altri enti pubblici o privati, come stabilito al comma 4, sono obbligati a versare un contributo al comune sul cui territorio insistono le strutture, secondo le modalità stabilite dalle Regioni.

37. 34.

Michielon, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 5.

*** 37. 24.**

Menia, Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Gasparri.

Sopprimere il comma 5.

***37. 11.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: concedono con le seguenti: possono concedere.

37. 25.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: da destinare ad abitazioni di con le seguenti: da locare a

37. 31

Michielon, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 5, primo periodo, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Ai contributi regionali possono altresì accedere gli imprenditori privati che ristrutturino alloggi da destinare in locazione a lavoratori extracomunitari che operano alle proprie dipendenze. Per accedere a tali contributi l'imprenditore dovrà stipulare apposita convenzione con l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con il quale si impegna ad affittare l'alloggio per almeno cinque anni.

37. 32.

Michielon, Stucchi, Luciano Dussin.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Gli imprenditori privati possono acquistare o far edificare, fruendo di un regime di IVA agevolata pari al 4%, nuovi alloggi di tipo popolare, da destinare, per almeno cinque anni, in locazione agli immigrati che lavorino alle proprie dipendenze. Qualora il rapporto di lavoro si interrompa, l'imprenditore può chiedere la immediata rescissione del contratto di affitto.

5-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'imprenditore è tenuto a certificare al Comune ove è ubicato l'alloggio acquistato o edificato se il medesimo sia occupato o meno da immigrati. Qualora l'alloggio sia libero e l'imprenditore intenda venderlo prima dei cinque anni, è tenuto a versare la differenza sull'IVA sul valore d'acquisto.

37. 33.

Covre.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. I commi che siano sprovvisti di centri di accoglienza e non abbiano predisposto iniziative previste ai commi 4 e 5 sono obbligati a contribuire alle spese per la organizzazione e la gestione del centro di accoglienza sito nel comune più vicino. La contribuzione sarà quantificata da una apposita convenzione tra i comuni interessati.

37. 35.

Michielon, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 6.

37. 12.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 6, sopprimere le parole da: e gli stranieri fino a: lavoro autonomo.

37. 26.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 6, dopo le parole: regolarmente soggiornanti aggiungere le seguenti: che siano iscritti nelle liste di collocamento o.

37. 3.

Moroni, Caccavari, Gardiol, Mantovani, Di Bisceglie, Pisapia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 6, dopo le parole: diritto di accedere, aggiungere le seguenti: con quote prestabilite dal sindaco del comune dove viene presentata richiesta o domanda dal cittadino straniero

37. 28.

Michelini.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

“ART. 37-bis.

(Elettorato amministrativo).

1. Allo straniero titolare di carta di soggiorno e legalmente residente in Italia ininterrottamente nei cinque anni precedenti le elezioni, per il quale ricorrano i requisiti e le condizioni stabilite dalla legge per il cittadino, è riconosciuto il diritto di elettorato attivo nel comune di residenza, limitatamente alle elezioni del sindaco, nonché l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del consiglio comunale e circoscrizionale, nonché l'elettorato per i referendum indetti a livello comunale e circoscrizionale.

2. Lo straniero che appartenga ad un paese con il quale sussista la reciprocità, e che intende esercitare il diritto di elettorato, deve presentare al sindaco la domanda di iscrizione in apposita lista elettorale. La verifica della condizione di reciprocità non è comunque richiesta ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo degli stranieri a cui sono riconosciuti lo status di rifugiato o l'asilo umanitario.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti le modalità di esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo riconosciuto ai cittadini degli altri stati membri dell'Unione europea residenti in Italia. È in ogni caso escluso l'obbligo per i candidati stranieri di produrre attestati del diritto di eleggibilità rilasciati dalle autorità dei paesi di origine.

4. Il Governo della Repubblica, entro il 31 dicembre 1998, notifica al segretario generale del Consiglio d'Europa la dichiarazione con cui l'Italia accetta di applicare anche le disposizioni comprese nel capitolo C) della parte I della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, ratificata e resa esecutiva con legge 8 marzo 1994, n. 203. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare entro il medesimo termine l'intera predetta convenzione, alla quale è data piena ed intera esecuzione nell'ordinamento italiano a decorrere dal 1° gennaio 1999."

37. 06.

Lucidi, Moroni, Pisapia.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

"ART. 37-bis. (Partecipazione alla vita pubblica a livello locale ed elettorato amministrativo) — 1. Allo straniero titolare della carta di soggiorno, per il quale ricorrono i requisiti e le condizioni stabiliti dalla legge per il cittadino, è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo nel comune di residenza secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, per i cittadini dell'Unione europea.

2. Per l'esercizio del diritto elettorale di cui al comma 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal decreto legislativo ivi indicato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal rinnovo per scadenza del mandato dei consigli comunali eletti con la consultazione elettorale del 23 aprile 1995."

***37. 02**

Moroni, Mantovani, Pisapia.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

"ART. 37-bis. — 1. Allo straniero titolare della carta di soggiorno, per il quale ricorrono i requisiti e le condizioni stabiliti dalla legge per il cittadino, è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo nel comune di residenza secondo quanto stabilito dall'ar-

ticolo 1, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, per i cittadini dell'Unione europea.

2. Per l'esercizio del diritto elettorale di cui al comma 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal decreto legislativo ivi indicato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal rinnovo per scadenza del mandato dei consigli comunali eletti con la consultazione elettorale del 23 aprile 1995."

***37. 05.**

Pisapia.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

"ART. 37-bis. (Elettorato amministrativo) — 1. Allo straniero titolare della carta di soggiorno, per il quale ricorrono i requisiti e le condizioni stabiliti dalla legge per il cittadino, è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni regionali, provinciali e comunali e nelle altre elezioni locali nel comune di residenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, per i cittadini dell'Unione europea.

2. Per l'esercizio del diritto elettorale di cui al comma 1 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dal decreto legislativo ivi indicato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal rinnovo per scadenza del mandato dei consigli comunali eletti con la consultazione elettorale del 23 aprile 1995."

37. 01.

Gardiol, Pisapia.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

"ART. 37-bis. (Assistenza sociale) — 1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono

affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi (TBC), per i sordomuti, i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le parole: e assistenza sociale.

***37. 03.**

Caccavari, Gardiol, Moroni,
Mantovani, Pisapia.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

"ART. 37-bis. (Assistenza sociale) — 1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi (TBC), per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le parole: e assistenza sociale.

***37. 04.**

Bolognesi.

(A.C. n. 3240, sezione 11)

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV.

DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE
DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE
POLITICHE MIGRATORIE.

ART. 38.

(Misure di integrazione sociale).

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie compe-

tenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana, in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;

e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sull'applicazione della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 38.

Sopprimerlo.

*38. 13.

Menia, Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Gasparri.

Sopprimerlo.

*38. 4.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, studio, attesa adozione, affidamento, attesa dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana, asilo politico e asilo umanitario, nonché i minori iscritti nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dei genitori o tutori o affidatari:

a) hanno diritto di fruire, a parità di condizioni, di tutte le provvidenze e le prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale istituite dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali in favore dei cittadini italiani residenti nei rispettivi territori, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi (TBC), per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti;

b) hanno diritto di accesso, a parità di condizioni con i cittadini italiani, fatti salvi i modi e i limiti eventualmente previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione, ad ogni tipo di rapporto di lavoro subordinato nel settore privato o di attività di lavoro autonomo e al medesimo trattamento giuridico, sindacale, economico, previdenziale ed assistenziale previsto dalle norme vigenti per i cittadini italiani, inclusa la possibile iscrizione negli albi, registri o ruoli eventualmente previsti per l'attività svolta, nonché ad ogni tipo di corso di formazione e di riqualificazione professionale, a tutti i corsi di istruzione scolastica ed universitaria;

c) possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi, registri o ruoli professionali anche in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito del possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni, qualora siano in possesso di titolo di studio conseguito in Italia o di analogo titolo conseguito all'estero per il quale abbiano ottenuto il riconoscimento legale.

*38. 26.

Masi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, studio, attesa adozione, affidamento, attesa dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana, asilo politico e asilo umanitario, nonché i minori iscritti nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dei genitori o tutori o affidatari:

a) hanno diritto di fruire, a parità di condizioni, di tutte le provvidenze e le prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale istituite dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali in favore dei cittadini italiani residenti nei rispettivi territori, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi (TBC), per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti;

b) hanno diritto di accesso, a parità di condizioni con i cittadini italiani, fatti salvi i modi e i limiti eventualmente previsti dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione, ad ogni tipo di rapporto di lavoro subordinato nel settore privato o di attività di lavoro autonomo e al medesimo trattamento giuridico, sindacale, economico, previdenziale ed assistenziale previsto dalle norme vigenti per i cittadini italiani, inclusa la possibile iscrizione negli albi, registri o ruoli eventualmente previsti per l'attività svolta, nonché ad ogni tipo di corso di formazione e di riqualificazione professionale, a tutti i corsi di istruzione scolastica ed universitaria;

c) possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi, registri o ruoli professionali anche in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito del possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni, qualora siano in possesso di titolo di studio conseguito in Italia

o di analogo titolo conseguito all'estero per il quale abbiano ottenuto il riconoscimento legale.

***38. 29.**

Lucidi, Moroni.

Sopprimere il comma 1.

38. 5.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

38. 6.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: della lingua e della cultura d'origine con le seguenti: di lingua italiana.

38. 14.

Menia, Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Gasparri.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

38. 7.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e crescita personale e comunitaria.

38. 15.

Menia, Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Gasparri.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***38. 8.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

***38. 16.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: la conoscenza fino a: in Italia e.

38. 18.

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e ogni iniziativa fino alla fine della lettera.

38. 19.

Menia, Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Gasparri.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: anche attraverso fino alla fine della lettera.

***38. 17.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: anche attraverso fino alla fine della lettera.

***38. 25.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Fossa.

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

****38. 9.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

****38. 20.**

Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

***38. 10.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere la lettera e)

***38. 24.**

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Fossa.

Al comma 1, sopprimere la lettera e)

***38. 21.**

Menia, Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Gasparri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fatte salve le funzioni già previste e disciplinate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, 2 successive modifiche e integrazioni, ogni regione determina, in collaborazione con le province e i comuni, i programmi di realizzazione degli obiettivi di cui al precedente primo comma e la distribuzione dei relativi interventi sul territorio in rapporto alla presenza degli stranieri e al fabbisogno riferito alle diverse tipologie di servizio. Le province provvedono, quindi, al coordinamento dei comuni per la realizzazione di tali programmi, con particolare riguardo alla distribuzione degli stranieri sul territorio, e in caso di inerzia dei comuni interessati stipulano direttamente, nei limiti delle risorse previste dai programmi stessi, convenzioni con enti morali, associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, ovvero con altri enti pubblici o privati, finalizzate alla

realizzazione dei servizi di cui al precedente comma.

38. 1.

Gardiol, Boato, Pisapia.

Sopprimere il comma 2.

38. 11.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 3.

***38. 12.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 3.

***38. 22.**

Menia, Contento, Franz, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Gasparri.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: diritti aggiungere le seguenti: e dei doveri

38. 23.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Fossa.

(A.C. n. 3240, sezione 12)

ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 39.

(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi).

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore,

l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica utilità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;

b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;

e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990,

n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Il presente articolo si applica anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39.

Sopprimerlo.

*39. 12.

Menia, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Franz, Gasparri.

Sopprimerlo.

*39. 3.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

39. 4.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 2.

39. 5.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

39. 6.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

39. 7.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

39. 8.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

39. 9.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

39. 10.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 3.

39. 11.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il presente articolo e l'articolo 40 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei

cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

***39. 2.**

Masi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il presente articolo e l'articolo 41 si applicano agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi, e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

***39. 13.**

Lucidi, Moroni.

(A.C. n. 3240, sezione 13)

**ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 40.

(Azione civile contro la discriminazione).

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.

3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della do-

manda. Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.

5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.

7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.

8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.

9. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e delle qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti, idonei a fondare, in modo preciso e concordante, la presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della confessione religiosa o della cittadinanza, spetta al convenuto l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione.

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente